

**COMUNE DI GRASSOBBIO**

**Provincia di Bergamo**

\*\*\*\*\*

**SCRITTURA PRIVATA**

Repertorio n. \_\_\_/\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA SPONSORIZZAZIONE  
TECNICA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI  
CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETTRICO,  
TERMICO, IDROSANITARIO, SOLARE TERMICO,  
TRATTAMENTO ARIA, OLTRE A TERZO RESPONSABILE)  
DELL'EDIFICIO COMUNALE PALASPORT PER LA DURATA DI 36  
MESI - CODICE C.I.G. \_\_\_\_\_.**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza  
Comunale di Grassobbio (BG), con la presente scrittura privata,

tra

1) il Comune di GRASSOBBIO (BG), C.F. 80027490160, P. IVA  
00722500162 (di seguito anche "sponsee") qui rappresentato, giusto il disposto  
dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 dal sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( )  
il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, domiciliato  
ai fini del presente atto presso la sede del Comune di Grassobbio, il quale  
interviene non in proprio ma nel nome, per conto e nell'interesse della  
Amministrazione Comunale;

e

2) la ditta \_\_\_\_\_ (di seguito anche "sponsor") con sede legale in \_\_\_\_\_  
( ) alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, legalmente

rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, che ai fini del presente atto elegge il proprio domicilio fiscale presso la su indicata sede;

#### VISTI

- l'art. 134 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
- l'art. 43 della Legge n. 449/1997 in materia di sponsorizzazioni nella Pubblica Amministrazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 13/05/2026, la quale, secondo il *Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni* approvato con D.C.C. n. 18 del 16/06/2023, ha dato indirizzo per la ricerca di sponsor, finalizzata a garantire, mediante sponsorizzazione tecnica, la conduzione, per il prossimo triennio, degli impianti tecnologici dell'edificio comunale Palasport (impianti elettrico, termico, idrosanitario, solare termico e trattamento aria), nonché l'assunzione dell'incarico di Terzo Responsabile da parte di soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, perseguendo un obiettivo strutturale di razionalizzazione e contenimento della spesa corrente, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

#### PREMESSO CHE

- a. con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026 è stata avviata la procedura per la ricerca di sponsor;
- b. con la medesima determinazione sono stati approvati, fra l'altro, l'Avviso pubblico, il disciplinare tecnico e lo schema di contratto di sponsorizzazione;
- c. a seguito della procedura di evidenza pubblica, con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026 è stata disposta l'aggiudicazione in favore dello sponsor;

d. lo sponsor dichiara di aver sottoscritto il “Patto di Integrità” del Comune di Grassobbio approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 18/02/2026, documento acquisito agli atti dello sponsee in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al prot. comunale n. 000\_\_\_\_\_;

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione finalizzata alla conduzione degli impianti tecnologici (impianti elettrico, termico, idrosanitario, solare termico e trattamento aria) dell’edificio comunale “Palasport” e all’assunzione dell’incarico di Terzo Responsabile per la durata di 36 mesi, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico e dal disciplinare tecnico.

L’edificio comunale “Palasport” è sito in via Caduti di Nassiriya n. 176 a Grassobbio.

#### ART. 2 - DURATA

La durata del contratto è stabilita in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, sino all’esaurimento delle obbligazioni previste per entrambe le parti.

#### ART. 3 - VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE

La sponsorizzazione oggetto del presente contratto è di natura esclusivamente tecnica.

Essa consiste nella prestazione, da parte dello sponsor, delle attività di conduzione e gestione degli impianti tecnologici dell’edificio comunale “Palasport”, nonché nell’assunzione dell’incarico di Terzo Responsabile, secondo quanto previsto dal disciplinare tecnico.

Il valore della sponsorizzazione è rappresentato esclusivamente dal costo delle prestazioni rese dallo sponsor, stimato in € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) annui, per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) nel triennio, *oltre IVA se dovuta*.

#### ART. 4 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo sponsor si impegna a:

- eseguire le prestazioni oggetto della sponsorizzazione come da offerta presentata;
- garantire la conformità alle normative tecniche e di sicurezza vigenti;
- assumere l'incarico di Terzo Responsabile ai sensi della normativa vigente;
- rispettare tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico;
- manlevare il Comune (sponsee) da qualsiasi responsabilità connessa alle attività svolte;
- a individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione;
- a mettere a disposizione dello sponsee ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo;
- a fornire il logo (o i loghi) nel numero, dimensioni, materiali e caratteri preventivamente concordati e autorizzati dallo sponsee;
- sostenere tutti gli oneri fiscali e autorizzativi connessi alla sponsorizzazione.

Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, di cui all'art. 5, non sollevano lo sponsor dall'eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti.

Lo sponsor garantisce che l'oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di "sponsorizzazioni escluse" di cui all'art. 10 del vigente *Regolamento*

*comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni.*

Lo Sponsor garantisce di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla normativa vigente.

#### ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE (sponsee)

Il Comune si impegna a garantire allo Sponsor le seguenti forme di visibilità istituzionale:

- utilizzo del nome e/o logo dello Sponsor nei materiali informativi;
- pubblicazione sul sito istituzionale;
- eventuale apposizione di targhe, cartelli, striscioni, manifesti, brochure informative ed altro analogo materiale di comunicazione presso il Palasport;
- ulteriori modalità concordate tra le parti.

In particolare, lo sponsee, si obbliga a riconoscere allo sponsor la facoltà di inserire nella propria carta intestata (e altro analogo materiale di identificazione/comunicazione commerciale, quali opuscoli, brochure, coupon, adesivi, ecc...) il logo del Comune di Grassobbio accompagnato dalla dicitura "Sponsor del Comune di Grassobbio per il servizio di conduzione degli impianti tecnologici (elettrico, termico, idrosanitario, solare termico, trattamento aria, oltre a terzo responsabile) dell'edificio Palasport per la durata di 36 mesi".

Tutti i materiali di comunicazione e la loro installazione sono a spese e cura dello sponsor previa approvazione del materiale stesso da parte dello sponsee.

In ogni caso, laddove l'attività di promozione dell'immagine dello sponsor sia associata allo stemma del Comune di Grassobbio, il marchio dello sponsor stesso dovrà essere chiaramente visibile, ma non predominante rispetto al segno distintivo dell'Ente sponsorizzato.

Le forme di visibilità costituiscono l'unica controprestazione riconosciuta allo sponsor, in coerenza con la natura tecnica della sponsorizzazione.

#### ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto:

- del disciplinare tecnico allegato;
- della normativa vigente in materia di sicurezza, impiantistica e lavoro;
- delle indicazioni del Responsabile del Procedimento;

nonché garantendo la continuità del servizio e la piena funzionalità degli impianti.

#### ART. 7 - RESPONSABILITÀ

Lo sponsor è direttamente responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine il Comune (sponsee) per ciò che concerne la veridicità o altre modalità connesse.

Lo sponsor risponde altresì, quale Terzo Responsabile, della conduzione e della sicurezza degli impianti ai sensi del D.P.R. n. 74/2013 e della normativa vigente.

#### ART. 8 - CONTROLLI

Il Comune (sponsee), tramite il Responsabile del Procedimento, potrà effettuare verifiche e controlli sull'esecuzione delle prestazioni.

#### ART. 9 - PENALI E INADEMPIMENTI

In caso di inadempimento:

- potranno essere applicate penali proporzionate alla gravità della violazione;
- nei casi più gravi il contratto potrà essere risolto.

Le penali potranno essere applicate anche in caso di ritardo o non corretta

esecuzione delle prestazioni.

#### ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune (sponsee) potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti da parte dello Sponsor;
- grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
- danno all'immagine dell'Ente;
- violazione delle normative vigenti.

#### ART. 11 - CLAUSOLA ANTIMAFIA

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia), il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa.

Il Comune procederà, ove previsto, alla verifica dei requisiti antimafia mediante acquisizione della documentazione tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA).

Qualora dovessero emergere, anche successivamente alla stipula del contratto di sponsorizzazione, cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al D.Lgs. n. 159/2011 a carico dello Sponsor o dei soggetti indicati all'art. 85 del medesimo decreto, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di ulteriori formalità.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale non sarà tenuta ad alcun indennizzo, compenso o risarcimento a favore dello sponsor, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

#### ART. 12 - RECESSO

Lo sponsee si riserva la facoltà di risolvere il contratto con preavviso scritto di 15 (quindici) giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a

mezzo Pec, in qualsiasi momento, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale, ivi compresa l'insorgenza e/o la manifestazione successiva di fattispecie rientranti nelle "sponsorizzazioni escluse" di cui all'art. 10 del *Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni*.

In caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato allo sponsee.

Lo sponsor ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di 15 (quindici) giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo Pec, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all'art. 5 da parte dello sponsee.

In caso di risoluzione del contratto, non è dovuto alcun corrispettivo tra le parti, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Tutte le comunicazioni tra le parti potranno avvenire, con pieno effetto di legge, a mezzo Pec, ai seguenti indirizzi:

sponsor "\_\_\_\_\_": \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

sponsee "Comune di Grassobbio": \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

#### ART. 13 - NATURA DEL CONTRATTO

Le parti danno atto che il presente contratto:

- è qualificato come contratto di sponsorizzazione tecnica ai sensi dell'art. 43 della L. n. 449/1997;
- non costituisce appalto di lavori, servizi o forniture.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è acquisito esclusivamente ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010.

#### ART. 14 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Le parti si impegnano al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Il CIG indicato nel presente contratto è acquisito ai soli fini della tracciabilità.

Il Codice identificativo di gara (C.I.G.) è il seguente: \_\_\_\_\_.

Devono comunque essere osservate le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

#### ART. 15 - SPESE

Tutte le spese contrattuali, fiscali e accessorie sono a carico dello sponsor.

L'imposta di bollo è assolta, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, dallo sponsor mediante utilizzo di marche da bollo applicate in modalità virtuale, i cui estremi identificativi sono dichiarati nel presente atto: marca n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, marca n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, marca n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_. Lo Sponsor si impegna a conservarne l'originale ai fini di eventuali controlli.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Ai fini fiscali vedasi quanto disposto dall'art. 108 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) e le modalità di registrazione di cui al D.P.R. 131/1986 e successive modifiche.

#### ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

I dati forniti dallo sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dallo sponsee in conformità alle disposizioni contenute nella normativa GDPR 2016/679. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del

contratto.

Lo sponsor autorizza senza alcuna riserva, la pubblicazione del proprio logo, della denominazione societaria in targhette e pubblicazioni o simili ed alla divulgazione su tutti i media dell'avvenuta sponsorizzazione.

#### ART. 17 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole.

In caso contrario il Foro competente è quello di Bergamo.

È esclusa la clausola arbitrale.

#### ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente contratto di sponsorizzazione, si fa rinvio alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni normative vigenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che è da considerarsi parte integrante del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegata, la domanda di sponsorizzazione, con unito disciplinare tecnico, presentata dalla ditta \_\_\_\_\_ al Comune di Grassobbio in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e protocollata con il n. 0000\_\_\_\_\_.

#### ART. 19 - SOTTOSCRIZIONE TRA LE PARTI

Il presente contratto di sponsorizzazione viene sottoscritto in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52-bis della legge notarile, nell'apposizione della firma digitale delle parti ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 - verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, previo accertamento della validità del certificato elettronico utilizzato dalla parte privata.

La presente scrittura privata è la precisa, completa e fedele espressione della

volontà delle parti e consta di n. \_\_\_\_ facciate intere e quanto della presente, fino a questo punto, oltre le firme.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per lo sponsee, Comune di Grassobbio

Il Responsabile dell'Area Tecnica

\_\_\_\_\_

*Documento firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.*

Per lo sponsor ditta/associazione \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

*Documento firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.*

\*\*\*\*\*

Si dà atto che la presente scrittura privata viene sottoscritta per corrispondenza via PEC. La stessa si intende perfezionata alla data di sottoscrizione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, rappresentante del Comune di Grassobbio, come risultante dal protocollo generale dell'Ente. La validità del certificato della firma digitale dell'Affidatario è stata verificata dal Responsabile dell'Area Tecnica sottoscrittore per l'Amministrazione mediante il'applicazione web "Verificatore on-line (VOL)". Si attesta la validità del certificato della firma digitale del sottoscrittore per il Comune nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica.